

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 1970

(52^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione con modificazione:

« Abrogazione delle norme concernenti la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni di guerra a seguito di condanna penale » (781):

PRESIDENTE	Pag. 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719
	720
BORSARI 716, 717, 718, 719, 720
CUZARI 720
FORTUNATI 715, 716, 720
SCHIETROMA, sottosegretario di Stato per il tesoro 714, 716, 718, 719
SOLIANO 715, 716, 717, 718, 720
TRABUCCHI 717, 718
ZUGNO, relatore 714, 715, 716, 718, 720

La seduta ha inizio alle ore 10,50.

Sono presenti i senatori: Albertini, Banfi, Baldini, Belotti, Biaggi, Borsari, Buzio, Cerri, Cipellini, Cuzari, De Luca, Fortunati, Li

Vigni, Maccarrone Antonino, Martinelli, Pirastu, Segnana, Soliano, Stefanelli, Trabucchi, Valsecchi Athos e Zugno.

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Schietroma.

B U Z I O , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazione del disegno di legge: « Abrogazione delle norme concernenti la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni di guerra a seguito di condanna penale » (781)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Abrogazione delle norme concernenti la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni di guerra a seguito di condanna penale ».

Z U G N O , *relatore*. Nel corso della precedente seduta fu praticamente ultimata la discussione. Restò da risolvere un solo interrogativo: se dare al provvedimento la decorrenza indicata, ossia il 18 marzo 1968, corrispondente all'entrata in vigore della legislazione pensionistica di guerra, oppure una diversa. A questo proposito i senatori Corrias e Fortunati chiesero di conoscere la data di applicazione dell'analoga sentenza della Corte costituzionale relativa alle pensioni ordinarie, ossia di sapere se anche a tale decisione fosse stata data o no decorrenza retroattiva. Quesito al quale dovrebbe rispondere il Governo.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Va innanzitutto sottolineato il fatto che le sentenze della Corte costituzionale sulla illegittimità costituzionale dell'articolo 28, secondo comma, n. 5, del Codice penale nei confronti della perdita, riduzione o sospensione delle pensioni a seguito di condanna penale sono profondamente diverse a seconda che si riferiscano alle pensioni di guerra o alle pensioni ordinarie, perchè ben diverse sono tra loro le due materie. Infatti, le pensioni ordinarie rappresentano una specie di controprestazione alle prestazioni di coloro che ne beneficiano. Significato molto diverso hanno, invece, le pensioni di guerra, com'è facilmente comprensibile.

La sentenza della Corte costituzionale riguardante le pensioni ordinarie ebbe efficacia normale, ossia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione: non vi fu, cioè, retroattività.

Si è invece stabilito di usare un trattamento molto più favorevole ai pensionati di guerra, facendo decorrere il provvedimento dal 16 gennaio 1968 — anzichè dal 20 luglio 1968, giorno seguente alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale — perchè al 16 gennaio 1968 risale l'entrata in vigore dell'attuale ordinamento sulla legislazione pensionistica di guerra.

La Commissione ha manifestato preoccupazione per l'aspetto morale del problema, aspetto che mi pare sia stato peraltro tenuto

nella dovuta considerazione nel provvedimento. Nè si può andare oltre con la retroattività, in quanto si determinerebbe automaticamente un problema di copertura. Ed è per tale motivo che invito la Commissione a non apportare modifiche al disegno di legge.

P R E S I D E N T E . A titolo personale preciso che nella discussione svoltasi in questa Commissione il 13 scorso fu fatta una questione di morale e non di diritto positivo. E fu fatta in quanto nella relazione governativa si dice che, in analogia a quanto già attuato per i titolari di pensione ordinaria, lo stesso principio affermato dalla Corte costituzionale viene oggi applicato anche a favore dei titolari di pensioni di guerra colpiti dalla riduzione, perdita o sospensione dell'assegno per condanna penale.

È vero che la Corte costituzionale nello esprimere i suoi giudizi non può avere la visione panoramica, oggi si dice globale, della decorrenza delle varie norme; però moralmente si reputò di dover osservare che per i titolari di pensioni ordinarie la Corte dichiarò l'illegittimità del secondo comma, n. 5), dell'articolo 28 del codice penale in una certa data, e per i titolari di pensioni di guerra in una data successiva, sia pure soltanto perchè il secondo caso le fu sottoposto più tardi.

D'altro canto, lo stesso principio secondo cui le decisioni della Corte costituzionale hanno efficacia dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione è stato, a detta dello stesso Governo, accantonato a favore dei pensionati di guerra, in quanto si è stabilito di considerare illegittimo l'articolo 28, secondo comma, n. 5), del Codice penale non già dal 20 luglio, bensì dal 16 gennaio 1968.

Proprio tenendo conto di questa decisione ci si è chiesti: perchè non agire, invece, in analogia a quanto fatto per la illegittimità costituzionale dello stesso articolo in ordine alle pensioni ordinarie?

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi sono fatto carico di recepire una preoccupazione altamente qua-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

52ª SEDUTA (20 maggio 1970)

lificata e apprezzabile della Commissione e ho spiegato che, proprio tenuto conto del diverso valore morale del problema, abbiamo ritenuto di stabilire per i pensionati di guerra una retroattività di cui, invece, non hanno usufruito i pensionati ordinari. Perché si è scelta la data del 16 gennaio 1968? Perché da tale data decorre tutta una nuova sistemazione delle pensioni di guerra.

Vi sono, quindi, motivi più o meno rilevanti per insistere su quella data, sempre che la Commissione sia d'accordo: questo è, comunque, l'avviso del Governo.

S O L I A N O . La questione morale rimane così insoluta, in quanto si tratta di pensionati ai quali è stato sospeso, ridotto o annullato l'assegno non per colpa propria, ma per violazione, da parte dello Stato, delle norme costituzionali.

C'è di più: dando al disegno di legge efficacia dal 16 gennaio 1968, non facciamo che adottare un provvedimento formale. Infatti — lo dice la relazione scritta — già la legge 18 marzo 1968, n. 313, stabilì che non erano più considerati motivi di esclusione dal diritto a trattamento di guerra le ipotesi delle condanne penali comuni e delle relative pene accessorie. Legge la cui efficacia fu fatta decorrere dal 16 gennaio 1968. Insomma, ancora una volta viene applicato il detto: « Chi ha avuto ha avuto; chi ha dato, ha dato ».

Z U G N O , relatore. Ritengo prima di tutto opportuno ricordare che la questione rimasta insoluta riguardava la retrodatazione della illegittimità dell'articolo 28, n. 5), secondo comma, del Codice penale nei confronti delle pensioni di guerra rispetto alle pensioni ordinarie. Oggi abbiamo appreso che sotto questo aspetto il disegno di legge in esame si presenta indubbiamente molto più vantaggioso di quello analizzato riguardante le pensioni ordinarie, dato che vi è una retroattività.

S O L I A N O . Ripeto che non viene concesso alcun vantaggio: la disposizione è già stata attuata con la legge del 1968.

Z U G N O , relatore. Va poi tenuto presente che la Corte costituzionale giustificò l'annullamento della revocabilità delle pensioni ordinarie con la considerazione che esse sono frutto di contributi regolarmente versati, ragione per cui, indipendentemente dalla posizione penale, il diritto maturato doveva essere conservato. Concetto che, in via analogica, non è assolutamente possibile estendere alle pensioni di guerra. Ragione per cui la Corte costituzionale, esaminando il problema delle pensioni di guerra, ha dovuto farlo in forma direi più graziosa, dando una giustificazione completamente diversa. Ed ecco perché i relativi provvedimenti possono avere decorrenza diversa.

P R E S I D E N T E . Non si può sostenere la tesi che i pensionati di guerra non abbiano, a differenza degli altri, versato il loro contributo, perché se non lo hanno fatto con denaro, lo hanno fatto col sangue, con le mutilazioni, con menomazioni, maturando comunque un diritto, giustamente riconosciuto e del quale furono privati a causa di questa specie di pena aggiuntiva che il cittadino italiano, dipendente dallo Stato, mutilato o invalido, riceveva per motivi penali.

F O R T U N A T I . Comunque un vantaggio, rispetto ai pensionati ordinari, i pensionati di guerra lo hanno: perché l'efficacia della sentenza della Corte costituzionale avviene non dal giorno successivo a quello della pubblicazione, ossia dal 20 luglio 1968, ma dal 16 gennaio 1968, con un anticipo, quindi, di 6 mesi.

P R E S I D E N T E . Perciò, se non sul piano giuridico, su quello morale vi è equivalenza di beneficio.

Z U G N O , relatore. Aderisco completamente all'avviso del Governo.

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono la perdita o la sospensione del diritto al conseguimento o al godimento della pensione, assegno o indennità di guerra a seguito di condanna penale.

Sono, altresì, abrogate le disposizioni che contemplano la riduzione dei trattamenti pensionistici di guerra per i motivi di cui al precedente comma.

(È approvato).

Art. 2.

Le pensioni, assegni o indennità di guerra, che siano stati perduti, ridotti o sospesi per le cause indicate nel precedente articolo, sono ripristinati integralmente a decorrere dal 16 gennaio 1968.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa non compatibili.

S O L I A N O . Su questo articolo, ripeto, non siamo d'accordo, perchè siamo fermi alla questione profondamente morale. Non si può far subire un danno, e una volta accertato che questo danno è stato procurato, non ripararlo, trattandosi di una responsabilità che non può far carico ai mutilati di guerra. I mutilati di guerra hanno perso la pensione per un provvedimento anticostituzionale a loro carico. Dovendosi riparare, secondo noi, si dovrebbe partire da una data precedente a quella che il Governo indica. Comprendiamo il principio che verrebbe ad introdursi, ma riteniamo che la questione morale sia appunto quella che deve far riflettere il Parlamento.

P R E S I D E N T E . Allora bisogna produrre un emendamento.

B O R S A R I . Mi accingo appunto a presentarlo: lo consideri illustrato dal senatore Soliano.

P R E S I D E N T E . Comunico quindi alla Commissione che all'articolo 2 è stato

presentato dai colleghi Borsari, Soliano, Stefanelli e Cerri un emendamento tendente a sostituire, alla fine del primo comma dell'articolo 2, le parole: « dal 16 gennaio 1968 » con le altre: « dal 10 agosto 1950 ».

S O L I A N O . È la data di entrata in vigore del famigerato articolo 91, abrogato poi con sentenza della Corte costituzionale.

P R E S I D E N T E . E la sentenza della Corte che data ha?

S C H I E T R O M A , sottosegretario di Stato per il tesoro. Quella che riguarda i pensionati ordinari è dell'8 giugno 1966.

P R E S I D E N T E . Vale a dire che la legge avrebbe vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, cioè il 9 giugno 1966. Non è il caso, allora di dire: « per l'equiparazione di condizioni con i pensionari ordinari »?

B O R S A R I . Accettiamo la modifica all'emendamento proposta dal Presidente.

Z U G N O , relatore. Faccio presente che la Costituzione è entrata in vigore il 1° gennaio 1948. Se dovessimo essere conseguenti dovremmo far decorrere la norma da quella data.

B O R S A R I . No, perchè la legge è entrata in vigore il 10 agosto 1950.

Z U G N O , relatore. Le pensioni di guerra non sono nate nel 1950! Quella è una legge di riforma.

F O R T U N A T I . Secondo il mio criterio, è giusto quello che ha detto il Presidente: la prima sentenza che dichiara incostituzionale la penale aggiuntiva alla pensione è stata pubblicata il 10 giugno 1966; da quel momento bisogna capire che sarebbe tornato anche in ballo l'articolo 91 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

P R E S I D E N T E . Questa mi pare una cosa equanime, perchè il principio della

non retroattività delle leggi è stato dal Governo generosamente superato retrodatando il termine di applicazione delle norme in esame di circa sei mesi, per ancorarsi a un altro provvedimento.

TRABUCCHI. Io vorrei far rilevare ai colleghi che propongono l'emendamento che già con la retrodatazione qui concessa si lede un grosso principio di diritto costituzionale, perchè in moltissimi casi si creano situazioni di cosiddetta ingiustizia, per cui a chi si è mosso in ritardo viene applicata la norma costituzionale in ritardo. Noi abbiamo avuto esempi gravissimi in materia di riconoscimento dei figli naturali e in altri casi ancora. Ora noi possiamo anche essere generosi, ma l'idea di voler applicare questa norma quando il principio in qualche modo è stato sancito in occasione di un'altra legge, veramente rappresenta un caso particolarmente pesante dal punto di vista proprio del diritto, più che dal punto di vista economico; perchè è evidente che, essendo la Costituzione entrata in vigore nel 1948, ci saranno in avvenire continui provvedimenti che dichiareranno incostituzionale questa o quella norma. Ma se noi tutte le volte ci dobbiamo riferire, per ragioni di giustizia, al 1948, creiamo veramente il caos nell'organizzazione dello Stato. E questo non deve assolutamente accadere.

SOLIANO. Se la Corte costituzionale fosse stata nominata subito, probabilmente non ci saremmo trovati in questa situazione.

TRABUCCHI. Io sono quindi d'accordo su questa data generosa che ha proposto il Governo, ma non vorrei che, presi dal sentimento, noi procuriamo una forte lesione al sistema, che poi ci portasse successivamente, per altri sentimenti, tutti nobilissimi, a creare delle situazioni molto difficoltose. Debbo dire che per risalire alla spesa bisognerebbe conoscere l'ammontare dell'onere.

PRESIDENTE. Senatore Trabucchi, già i proponenti hanno acceduto alla

data del 1966, vale a dire alla data alla quale le pensioni ordinarie sono state riconosciute non più sanzionabili per penalità aggiunte.

TRABUCCHI. Come diceva prima il relatore, il problema delle pensioni ordinarie è un problema di date, perchè rappresenta dei diritti costituiti, un problema di versamenti, eccetera. Noi siamo di fronte alle pensioni di guerra.

PRESIDENTE. Anche questo è un diritto costituito.

TRABUCCHI. Ma era limitato a quei determinati casi, mentre nei casi successivi il diritto non era ancora nato. Io sono quindi dell'opinione che non si possa andare più in là di quello che il Governo propone, per ragioni di principio generale. Se poi il Governo vuole essere più generoso, ha sempre il modo di proporre una beneficenza particolare. Diamo un sussidio, ma non lediamo principio generale. Argomenti sentimentali se ne trovano sempre, e sono tutti bellissimi, ma la realtà è diversa.

BORSARI. Pur ritenendo motivato l'emendamento che avevamo originariamente proposto, abbiamo aderito alla tesi del Presidente perchè pensavamo che, con il riferimento a una data dalla quale, proprio in materia, ha decorrenza una sentenza della Corte costituzionale (che per caso, in quel momento, non investiva tutta la gamma delle varie categorie di pensione, ma si riferiva sempre a un problema strettamente analogo a questo), non incorrevano in quel grave precedente di cui parlava il senatore Trabucchi. Perciò pregherei vivamente di accogliere l'emendamento così come noi l'abbiamo modificato successivamente, fissando la decorrenza della norma al 1966; anche qui infatti si tratta, onorevole Trabucchi, di diritti costituiti, perchè è una pensione di guerra, una pensione privilegiata, che i titolari possono aver perduto in seguito, perchè non è detto che abbiano commesso il reato prima della concessione della pensione, ma possono averlo commesso dopo che era stato loro riconosciuto il diritto alla pensione.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

52ª SEDUTA (20 maggio 1970)

Pregherei quindi vivamente il senatore Trabucchi di capire lo spirito dell'emendamento che non comporta quel precedente al quale egli accennava.

TRABUCCHI. È molto più grave il precedente che il fatto.

BORSARI. Ma l'emendamento non presenta analogie.

PRESIDENTE. Il Governo avrebbe potuto, secondo l'articolo 30, terzo comma, della legge istitutiva della Corte costituzionale, presentare al Parlamento un provvedimento con la decorrenza prescritta da questo articolo. A mio avviso non l'ha fatto perchè non lo riteneva equo.

SCHIETROMA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, qui c'è un motivo di sistematica, perchè a quella data si riferiscono i nuovi benefici. Si tratta di un riassetto delle pensioni di guerra; quindi, alla ragione che lei ha sempre sostenuto, s'innesta anche il fatto di una sistematica.

PRESIDENTE. Ma questo, a mio giudizio, rafforza la mia opinione, perchè il Governo avrebbe potuto dire che, dato che la sentenza è in data 20 maggio, dal 21 maggio applicava anche i nuovi benefici.

SCHIETROMA, sottosegretario di Stato per il tesoro. I benefici sono stati ricostituiti il giorno successivo alla entrata in vigore della legge, proprio in armonia alle disposizioni della Corte costituzionale. Vorrei coglierne i due motivi: il motivo del diverso valore morale della pensione che consente al Governo di fare una proposta per cui ci sia una certa retroattività, più la preoccupazione che, anzichè creare delle lesioni, delle lacerazioni, oppure confusione, oppure la non sistematicità della nuova norma che andiamo ad approvare, scegliendo quella data, scegliamo la data in cui è entrata in vigore tutta la regolamentazione delle pensioni di guerra.

E poi c'è il problema della copertura. Ragione per cui, anche se mi rendo perfetta-

mente conto del suo valore morale, in base alle esigenze che un rappresentante del Governo deve manifestare, mi dichiaro contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Soliano, mantiene l'emendamento nella stesura originaria, ossia con la data del 10 agosto 1950, oppure lo modifica, fissando la data del 9 giugno 1966, onde dare al provvedimento la medesima decorrenza della sentenza della Corte costituzionale a favore delle pensioni ordinarie?

SOLIANO. Lo modifico, fissando la data del 9 giugno 1966.

SCHIETROMA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Faccio rilevare che, per quanto pensionati di guerra, si tratta pur sempre di cittadini i quali hanno commesso reati tali da incorrere nella interdizione perpetua dai pubblici uffici.

PRESIDENTE. Informo la Commissione che il senatore Zugno ha presentato un emendamento tendente a sostituire, nell'articolo 2, la data di decorrenza del 16 gennaio 1968 con l'altra del 1° gennaio 1948.

ZUGNO, relatore. Occorre essere d'accordo sui principi: stabilire, cioè, se tutte le sentenze della Corte costituzionale devono avere efficacia dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione, oppure se può esservi retroattività, nel qual caso occorrerebbe però risalire alla data di entrata in vigore della Costituzione, che è il 1° gennaio 1968.

Finora — in applicazione della stessa Costituzione — ci si è sempre attenuti al principio secondo cui le disposizioni dichiarate incostituzionali perdevano la loro efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale. A mio avviso deve rimanere fermo quest'ultimo principio, altrimenti in futuro avremo che, per leggi da tempo in vigore, una volta dichiaratane l'incostituzionalità, si dovrà risalire indietro di 20-30 e anche più anni, principio, tra l'altro, rispettato anche

in occasione della sentenza della Corte costituzionale sulla illegittimità dell'articolo 28, secondo comma, n. 5), del Codice penale relativamente alle pensioni ordinarie. Eppure, se vi era un'occasione in cui esso poteva non essere rispettato era proprio quella, dato che la sentenza ha precisato che le condanne non possono ledere i diritti derivanti da contributi versati dagli interessati. Anzi, proprio in quel caso si sarebbe dovuto ripristinare il diritto a cominciare dal giorno in cui era stato negato (e non si sarebbe tornati indietro nel tempo neppure di tanto). Mi ricordo invece — allora ero alla Camera dei deputati e relatore della proposta di legge fu il compianto onorevole Santi — che nessuno sollevò obiezioni a proposito della decorrenza.

Adesso, per le pensioni di guerra, si addebita di violare questo principio, fissando una retrodatazione. Il Governo ha spiegato che la retroattività è stata disposta per ragioni di indole morale. È allora evidente che si tratta di una disposizione determinata dal fatto che ci si occupa di una particolare categoria di cittadini, comunque destinata a rimanere una eccezione.

D'altro canto, occorre tener presente che le pensioni di guerra hanno natura profondamente diversa da quelle ordinarie, nel senso che la loro concessione è subordinata a tanti fatti pure di natura morale: per esempio, non ne hanno diritto coloro che abbiano disertato o subito una condanna o disubbidito a un ordine durante il periodo di appartenenza alle armi. Tutti eventi che non hanno influenza in caso di pensioni ordinarie, perchè in tal caso anche se si viene puniti in servizio per disubbidienza o altro si conserva il diritto alla pensione.

Quindi, il fatto che la pensione di guerra presupponga il possesso di altissimi requisiti morali implica da parte dei cittadini che ne godono anche delle responsabilità maggiori, tanto è vero che le cause previste per la revoca erano di gran lunga più numerose che non quelle per le pensioni ordinarie.

Tanta diversità consente di considerare valida ma del tutto eccezionale la lodevolissima decisione del Governo di concedere una retroattività al provvedimento in favore del-

le pensioni di guerra. Ma prendere da ciò lo spunto per sostenere l'opportunità di una maggiore retrodatazione non ha alcuna giustificazione. Perchè allora, retrodatazione per retrodatazione, sarebbe più logico risalire addirittura alla entrata in vigore della Costituzione in base ai cui principi oggi la norma sulla revoca delle pensioni di guerra è stata dichiarata illegittima.

PRESIDENTE. Senatore Zugno, debbo dire che lei ha presentato un emendamento ed ha illustrato l'opposizione all'emendamento stesso. È un modo inconsueto di esercitare il diritto agli emendamenti. Devo chiedere: quanti sono questi casi? Perchè la cosa che mi ha colpito è che non vi è copertura. Senonchè, trattandosi di spesa obbligatoria, è evidente che si fa riferimento ai fondi che la legge di contabilità prevede.

SCHIETROMA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Con il disegno di legge così com'è non sorge problema di copertura, mentre se andassimo oltre sorgerebbe.

PRESIDENTE. Mi consenta l'onorevole Sottosegretario di dire che, uscendo dal precetto legislativo, vi è una nuova spesa; però, probabilmente, dato che è minima e dato che si riferisce a pensioni, può, in un certo senso, essere configurata anch'essa come una spesa obbligatoria. Ma se vale per sei mesi, vale evidentemente per un anno.

BORSARI. Si tratta, al massimo, della spesa di un milione di lire.

SCHIETROMA, sottosegretario di Stato per il tesoro. A me preoccupa più la questione di principio che in questo caso trova un'eccezione proprio nel fatto che possiamo andare, tenuto conto del caso particolare, ad una sistematica legislativa già esistente. È talmente radicata la preoccupazione di non provocare danni in questa materia costituzionale che quando io ho fatto presenti le mie perplessità agli uffici competenti, questi si sono affaticati a dimostrarmi che per motivi particolari, e soprattutto nel caso di un provvedimento di riordino, era op-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)52^a SEDUTA (20 maggio 1970)

portuna fissare quella data. Sono d'accordo con il senatore Trabucchi che in questa materia conviene non incidere oltre certi limiti per non creare precedenti estremamente pericolosi.

ZUGNO, *relatore*. Per quanto riguarda la copertura, si considerano questi ripristini come nuove pensioni che si concedono al pari di ogni pensione, su domanda. Come sapete, si può sempre presentare la domanda perchè non vi sono termini di prescrizione. Ora non è che ogni volta, data la natura della spesa, venga fatto un apposito stanziamento, ma provvede direttamente il Governo con stanziamenti adeguati.

BORSARI. Gli assegni sono stati già pagati dal 1968.

ZUGNO, *relatore*. No, non credo che possano essere stati pagati.

SOLIANO. La legge entra in vigore il 16 gennaio 1968.

FORTUNATI. Se hanno pagato, hanno pagato dal 19 luglio.

ZUGNO, *relatore*. Comunque vengono considerate come nuove concessioni.

PRESIDENTE. Ma se fossero stati già pagati, la Corte dei conti come fa-

rebbe a registrare queste operazioni, dato che non c'è la legge?

Sarebbe opportuno che il senatore Zugno ritirasse il suo emendamento.

ZUGNO, *relatore*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Ricordo alla Commissione che è stato presentato dai senatori Borsari, Soliano, Stefanelli e Cerri un emendamento tendente a sostituire, al primo comma dell'articolo 2, le parole: « dal 16 gennaio 1968 » con le altre: « dal 9 giugno 1966 ».

CUZARI. Mi astengo dalla votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento.

(È approvato).

Metto in votazione l'articolo 2 con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,30.